

Testi dell'iniziativa

Initiative populaire

«Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!»

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 2 lett. c^{bis}

² In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

c^{bis}. per il calcolo delle rendite ordinarie, le persone assicurate coniugate sono equiparate agli altri assicurati; la riduzione della somma delle due rendite per coniugi non è ammissibile.

Art. 197 n. 15²

15. Disposizione transitoria dell'art. 112 cpv. 2 lett. c^{bis} (Equiparazione del matrimonio nell'ambito dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)

¹ Se la relativa legislazione d'esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 112 capoverso 2 lettera c^{bis} da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione, che hanno effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

² Affinché le persone assicurate coniugate siano equiparate agli altri assicurati, nell'ordinanza il Consiglio federale stabilisce, in particolare, che la somma delle rendite per coniugi non è ridotta a causa dello stato civile e che le persone assicurate coniugate che non esercitano un'attività lucrativa versano contributi.

¹ RS 101

² Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.